

# Rapporto

numero

**6138 R**

data

2 dicembre 2008

Dipartimento

**SANITÀ E SOCIALITÀ**

Concerne

## **della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 4 novembre 2008 concernente la modifica del Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 18 settembre 2007**

### **1. MESSAGGIO**

Il Consiglio di Stato chiede di rinnovare a tempo indeterminato il Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 18 settembre 2007. Il Decreto legislativo è stato completato da una serie di disposizioni esecutive contenute nel Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale assicurazione malattie (Reg. LCAMal)

Il Governo è convinto che una soluzione definitiva alla problematica possa essere raggiunta solamente rivedendo a livello nazionale l'art. 64a della Legge federale sull'Assicurazione malattie, che qui riportiamo:

#### **Art. 64a**

<sup>1</sup>Se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).

<sup>2</sup>Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell'esecuzione per debiti, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l'ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.

<sup>3</sup>Se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione sono pagati integralmente, l'assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.

<sup>4</sup>In deroga all'articolo 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione. È fatto salvo l'articolo 7 capoversi 3 e 4.

<sup>5</sup>Il Consiglio federale disciplina le modalità d'incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora.

Per le altre valutazioni del Governo rimandiamo al messaggio.

## **2. LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

Alla luce dell'importanza del fenomeno degli assicurati morosi (in Ticino oltre 13'300 a fine ottobre 2008) e a fronte della loro crescita di ca. 150 unità al mese nel 2008 (cui fa fronte un'uscita dalla situazione morosa di ca. 30 assicurati al mese) la Commissione della gestione e delle finanze chiede al Gran Consiglio:

- 1) di approvare il prolungamento del decreto legislativo di 1 anno, ossia dal 1.1.2009 al 31.12.2009, nella forma dell'allegato decreto;
- 2) di abrogare la disposizione transitoria superata del decreto legislativo del 18 settembre 2007 (vecchio art. 4);
- 3) di approvare nel nuovo art. 4 dell'allegato decreto legislativo una disposizione, che richiede al Consiglio di Stato di far allestire dalla SUPSI uno studio approfondito per conoscere il fenomeno degli assicurati morosi:
  - a) per analizzare l'impatto del decreto legislativo del 18.9.2007 nel periodo 2006-2008 sugli assicurati morosi e sull'evoluzione della casistica;
  - b) per stimare l'impatto finanziario del fenomeno degli assicurati morosi per il Cantone in questi anni e nel medio-lungo termine (sia in caso lo scenario attuale si perpetui, sia in caso si applichi la modifica concordata dalla Conferenza dei Direttori della Sanità e da santésuisse);
  - c) per valutare eventuali correttivi giuridici al decreto legislativo allegato, alla LCAMal o al Regolamento LCAMal da mettere in vigore a partire del 1.1.2010: si tratta di valutare anche i suggerimenti contenuti in atti parlamentari (tra cui il prelievo alla fonte dei premi, esaminato dal messaggio a pag. 8) e l'efficacia delle legislazioni degli altri cantoni nel medesimo periodo 2006-2008.

Lo scopo è:

1. migliorare la sostenibilità finanziaria per il Cantone;
2. responsabilizzare i Comuni (in numerosi Cantoni i Comuni assumono un ruolo centrale sia a livello finanziario, sia a livello di prevenzione e cura del problema);
3. favorire l'intervento di enti sociali quali gli sportelli LAPS, commissioni tutorie regionali;
4. responsabilizzare gli assicurati che non pagano premi e partecipazioni ai sensi dell'art. 64a LAMal.

Questo studio e il messaggio governativo dovranno essere consegnati al Parlamento entro settembre 2009, onde consentire un tempestivo voto del decreto legislativo da mettere in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.

Per la Commissione gestione e finanze:

Raoul Ghisletta, relatore

Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bignasca - Bobbià -

Foletti - Gobbi N. - Jelmini - Lurati - Merlini -

Orelli Vassere - Pinoja - Regazzi - Righinetti - Vitta

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

### **che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell'assicurazione obbligatoria contro le malattie**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997;
- visto il messaggio 4 novembre 2008 n. 6138 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 25 novembre 2008 n. 6138 R della Commissione della gestione e delle finanze,

**d e c r e t a :**

#### **Articolo 1**

##### **Principio**

<sup>1</sup>Il Cantone rimborsa agli assicuratori malattie i crediti scoperti per gli assicurati minorenni i cui genitori sono oggetto di sospensione della copertura d'assicurazione.

<sup>2</sup>Il Cantone può inoltre:

- a) rimborsare all'assicuratore malattie i crediti scoperti vantati nei confronti dell'assicurato a cui è sospesa la copertura assicurativa, in caso di cure di prima necessità;
- b) assumere direttamente i costi di cura di prima necessità.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

#### **Articolo 2**

##### **Regresso**

<sup>1</sup>Con l'assunzione dei costi di cura il Cantone ha il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato la cui copertura assicurativa è sospesa, del coniuge, del convivente, dei suoi parenti, dei suoi eredi, legatari o donatari, fino a concorrenza di quanto pagato.

<sup>2</sup>Se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione sono pagati integralmente dall'assicurato o rimborsati dal Cantone, quest'ultimo ha il diritto di regresso, fino a concorrenza di quanto pagato, nei confronti dell'assicuratore malattie, se ha già anticipato i costi delle prestazioni di cui ha beneficiato l'assicurato durante la sospensione della copertura d'assicurazione.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

### **Articolo 3**

#### **Procedura**

Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per l'annuncio al Cantone degli assicurati a cui è sospesa la copertura assicurativa.

### **Articolo 4**

#### **Rimborso dei crediti scoperti agli assicuratori malattie**

Alle richieste di rimborso per crediti scoperti maturati prima del 1° gennaio 2006 oppure successivamente, se l'assicuratore non ha sospeso le prestazioni, si applicano le disposizioni previgenti.

### **Articolo 5**

#### **Valutazione**

Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio una valutazione del Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il periodo 2006-2008.

### **Articolo 6**

#### **Norma transitoria**

Durante il periodo di vigenza del presente Decreto legislativo resta sospesa la validità degli articoli 20, 21 e 22 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997.

### **Articolo 7**

#### **Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009.

<sup>2</sup>Il presente Decreto legislativo resta in vigore fino al 31 dicembre 2009.